

Damigela Hoxha

Kodi Penal shqipetar.

Prime indagini sull'esperienza criminale in Albania negli anni del fascismo

SOMMARIO: 1. Itinerari della codificazione e della legislazione in materia penale in Albania dal primo dopoguerra all'avvento di Ahmet Zogu – 2. La codificazione penale albanese del 1928 – 3. La legislazione penale speciale del 1929-1939 – 4. Il diritto penale negli anni dell'occupazione italiana e della seconda guerra mondiale: fra diritto statale, diritto consuetudinario e diritto partigiano – 5. Gli inizi di una 'cultura penale' albanese - Appendici

ABSTRACT: The present study is the result of a research on the continuing influence of Italy on Albania, in all sectors and particularly in the legislative one. The main aim of this work is given by the attempt to present a brief overview of the development of the Albanian legislation, starting with the creation of an independent State in 1912 until the end of the Second World War, focusing on the process of codifying the criminal law and subsequent legislative measures. In this codification process the milestone is represented by the promulgation of the first Albanian Criminal Code in 1928 which remained in force even during fascism and was built on the model of the Italian Zanardelli Code.

KEYWORDS: Albania - criminal law - justice

1. Itinerari della codificazione e della legislazione in materia penale in Albania dal primo dopoguerra all'avvento di Ahmet Zogu¹

Non appare possibile trattare del diritto albanese in generale, e di quello penale in particolare, se non si tiene in debito conto l'influenza italiana nello sviluppo della legislazione albanese e nel processo di codificazione. A prescindere dalle remote radici romane, è soltanto dal secolo XIX che l'Italia ebbe un ruolo rilevante nella storia giuridica dell'Albania, il 'Paese delle aquile'. Si pensi, ad esempio, all'attività diplomatica svolta dall'Italia a favore dell'indipendenza albanese raggiunta il 28 novembre 1912 a seguito della disgregazione dell'Impero ottomano dopo le guerre balcaniche²; all'occupazione militare italiana dell'Albania meridionale nel corso della Prima guerra mondiale, al termine della quale verrà riconosciuto il possesso italiano dell'isola di Saseno; all'influenza politica e alla penetrazione economica italiana durante il governo di Ahmet Zogu (1925 – 1932), che prepararono e resero 'naturale' la proclamazione dell'*Unione* tra i due paesi nell'aprile del 1939.

Lo Stato albanese si costituì con un secolo di ritardo rispetto agli Stati confinanti a causa della prolungata occupazione straniera e della diffidenza dimostrata dalle grandi potenze, in particolare nella *Conferenza degli ambasciatori* (Londra, dicembre 1912 – luglio 1914)³. Il principale compito del governo provvisorio di Valona, presieduto da Ismail

¹ Questo saggio è tratto dalla tesi di laurea da me presentata nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Udine per l'anno accademico 2011/2012, relatore il prof. Marco Cavina.

² L'Albania entrò a far parte dell'Impero ottomano a partire dalla fine del XIV secolo e vi rimase per circa cinque secoli. Durante la soggezione ottomana si applicava, accanto al diritto consuetudinario albanese, il diritto islamico.

³ La Conferenza degli ambasciatori, tenutasi a Londra dal 17 dicembre 1912 al 15 luglio 1914 per porre fine alle guerre balcaniche, aveva deciso la costituzione dell'Albania in principato autonomo ereditario e sovrano, sottoposto alla protezione delle potenze partecipanti – Austria, Ungheria, Francia, Germania,

Qemali⁴, fu la creazione di un sistema giuridico e giudiziario secondo il modello occidentale. Nel maggio del 1913, peraltro, fu deciso di lasciare in vigore, *necessitatis causa*, il codice penale ottomano del 1858 nella versione aggiornata il 27 maggio 1909. Il codice penale ottomano, ispirato all'archetipo francese del 1810, rappresentò un momento importante nell'evoluzione del diritto penale albanese. Articolato fra una parte generale e una parte speciale, tagliava i ponti con la prassi precedente fondata essenzialmente sulla Shari'a e rappresentò il primo strumento relativamente laico e unitario sulla strada dell'occidentalizzazione della società.

Il codice penale ottomano, tuttavia, essendo una legge dello stato invasore e occupante, trovò forti resistenze nella sua applicazione in Albania e non fu mai applicato uniformemente sul territorio. Sotto questo profilo si distinsero due aree. Le zone pianeggianti e le città, meglio controllate dall'esercito imperiale, conobbero la capillare applicazione delle leggi ottomane, mentre le zone montuose, sottratte all'amministrazione ottomana a motivo dell'inaccessibilità del territorio, conservarono più massicciamente il diritto consuetudinario autoctono. Accanto alla legislazione penale ottomana, infatti, continuava ad essere applicato il diritto penale consuetudinario albanese, anche come espressione della resistenza all'occupazione straniera⁵.

Nel corso degli Anni Venti nacque un vero e proprio movimento a sostegno di una autonoma codificazione penale albanese⁶, ma soltanto tra il 1925 e 1932, quando la scena politica fu dominata da Ahmet Zogu, divenne possibile porre le basi di una nuova legislazione, fondata sui principi del diritto europeo e soprattutto dell'esperienza italiana e francese. Sul piano formale erano ormai sanzionate l'unità e l'indipendenza dello Stato albanese con a capo un presidente autoproclamatosi monarca, anche se di fatto la politica albanese era largamente controllata dall'Italia⁷. Proprio su queste basi vennero poi

Gran Bretagna, Italia e Russia – che, nel 1913, insediaronò, al vertice dello Stato albanese, il principe tedesco Guglielmo di Wied. Cfr. I. Sullioti, *In Albania sei mesi di regno. Da Guglielmo di Wied ad Essad Pascià. Da Durazzo a Valona*, Milano 1914; F. Salleo, *Albania: un regno per sei mesi*, Palermo 2000, ma più in generale S. Trani, *L'Unione fra l'Albania e l'Italia*, Roma 2007.

⁴ Ismail Qemal Bej Vlora (Valona, 24 gennaio 1844 – Perugia, 24 gennaio 1919) è stato un politico albanese e fu fautore dell'autoproclamazione dell'indipendenza fatta da un movimento di 83 albanesi che temevano la spartizione del loro paese in seguito alla dissoluzione dell'Impero Ottomano. Venne eletto primo ministro il 28 novembre 1912 a Valona.

⁵ Nella storia dello Stato e del diritto albanese spetta un posto particolare al diritto consuetudinario. La forma e il contenuto di questo diritto erano propri di una società senza stato. All'interno di questo sistema erano individuabili le principali ramificazioni del diritto: sia i principi d'organizzazione della società, sia quelli del diritto di famiglia, del diritto civile, del diritto penale e di quello processuale. Per questo carattere sistematico, il diritto consuetudinario albanese è stato considerato una vera e propria 'Costituzione' degli albanesi. Esso necessitava, ovviamente, di una forza coercitiva che ne desse esecuzione. In assenza dello Stato e dei suoi meccanismi restrittivi, il diritto consuetudinario albanese aveva elaborato da sé i meccanismi di restrizione, meccanismi collettivi, come le assemblee, la Corte degli anziani, la forza coercitiva dell'opinione pubblica o individuale (la vendetta). Dopo la nascita dello Stato albanese, il diritto consuetudinario continuò a vivere parallelamente al diritto statale. Su di esso da ultimo (e ivi riferimenti bibliografici) M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'Antichità a oggi*, Roma-Bari 2007, pp. 285-290; M. Cavina, *Negli anfratti del puerocentrismo novecentesco. Immagini della paternità nella zadruga slava e nel kanun albanese*, in L. Michelacci, E. Musiani (cur.), *Lingue, leggi e libri da una costa all'altra. Migrazioni (e navigazioni) di uomini e idee*, Bologna 2007, pp. 59-69.

⁶ Tale movimento ebbe inizio con il Congresso di Lushnje nel 1921 e soprattutto con il Governo democratico Noli che si propose fin da subito l'emanazione di un codice penale albanese.

⁷ Il nuovo Stato si trovava sotto la protezione dell'Italia: le potenze europee si erano accordate sulla forma del protettorato per ristabilire l'ordine sulle coste adriatiche a seguito della dissoluzione degli Imperi

conclusi diversi accordi politici che legarono ancora più i destini dei due paesi, in particolare il *Patto di Amicizia e Sicurezza* del 27 novembre 1926 e il *Trattato di Alleanza difensiva* del 22 novembre 1927⁸. Quest'ultimo, in particolare, rappresentava un punto di svolta nella politica balcanica del regime fascista sulla strada dell'annessione⁹.

Zogu, dall'altro lato, comprese che la sua politica di rafforzamento del potere interno non poteva procedere senza l'appoggio costante di una potenza amica e vedeva con sempre maggiore favore la presenza italiana nel paese. La politica filofascista di Zogu, dopo la nascita della Repubblica il 21 gennaio 1925, si concretizzò anche in una serie di leggi penali speciali fortemente repressive e antiliberali. La stampa di opposizione fu ridotta al silenzio e, con la *Legge penale sui delitti politici* del 23 dicembre 1925¹⁰, venne istituito il Tribunale speciale per giudicare e condannare, anche con la sanzione capitale, coloro che si fossero resi colpevoli di reati contro il regime: competenze e funzioni erano analoghe a quelle del mussoliniano Tribunale speciale per la difesa dello Stato¹¹.

asburgico e ottomano. Risulta importante, a tal proposito, la decisione della Conferenza degli Ambasciatori (Parigi, 1921) che riconosce la specialità dei rapporti italo – albanesi: se l'Albania, in caso di minacce e/o aggressione da parte degli Stati confinanti, non fosse in grado di difendere il proprio territorio e facesse appello alla Società delle Nazioni (S. d. N.), la Gran Bretagna, la Francia e il Giappone avrebbero affidato all'Italia l'incarico di ristabilire la legittima frontiera. Si deliberò che «l'indipendenza dell'Albania come anche l'integrità e l'inalienabilità delle sue frontiere, quali sono state fissate con le decisioni [della stessa Conferenza degli Ambasciatori] in data 9 novembre 1921, sono una questione di importanza internazionale», sottolineando lo speciale interesse dell'Italia («riconoscendo che la violazione delle dette frontiere, o dell'indipendenza dell'Albania, potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza strategica dell'Italia»). In base a questo riconoscimento si dettavano disposizioni dirette alla salvaguardia degli interessi dell'Albania e dell'Italia soprattutto in materia di politica estera. Cfr. A. Giannini, *La formazione dell'Albania*, Roma 1930, pp. 127-128; G. Ambrosini, *L'Albania nella Comunità Imperiale di Roma*, in «Quaderni dell'istituto nazionale di cultura fascista», Serie decima, V, 1940. La *ratio* del ruolo riconosciuto all'Italia va ricercata nella sua estraneità alla lotta intestina balcanica («polveriera balcanica»). In una riunione del 28 maggio 1919 il *premier* britannico Lloyd George sottolineava come «All'infuori dell'Italia non vi è alcun paese adatto a prendere il mandato dell'Albania. La Grecia e la Serbia sono troppo impegnate nella politica albanese. La Francia e la Gran Bretagna non se ne interessano. Il maggiore diritto è dell'Italia» (V. Gayda, «*Che cosa vuole l'Italia?*», Edizione de «*Il giornale d'Italia*», Roma 1940, a. XVIII).

⁸ A. Giannini, *La formazione*, cit.; G. Ambrosini, *I problemi del Mediterraneo*, estr. da «Annuario di Politica Estera», Pavia 1928, pp. 37-39; A. Pierantoni, *I rapporti italo – albanesi*, in «Albania», 1940, fasc. n. 6, pp. 233-234; P. Bondioli, *Albania, quinta sponda d'Italia*, Milano 1939, p. 133.

⁹ Garantendo il mantenimento dello *status quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania, il regime istituì un vero e proprio «protettorato» sul piccolo stato balcanico, avallato anche dalla Gran Bretagna in seguito ai colloqui di Livorno tra Chamberlain e Mussolini. Cfr. U. Nani, *I rapporti con l'Albania da Francesco Crispi ad oggi*, in «La Terra», Anno XIII n. 6 (1939); P. Pastorelli, *Italia e Albania 1924-1927. Origini diplomatiche del trattato di Tirana del 22/11/1927*, Firenze 1967; G. Carocci, *La politica estera dell'Italia fascista dal 1925 al 1928*, Bari 1967; H. J. Burgwin, *Il revisionismo fascista. La sfida di Mussolini alle grandi potenze nei Balcani e sul Danubio 1925-1933*, Milano 1979; D. Radogno, *Il Nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell'Italia fascista in Europa (1940-1943)*, Torino 2003; S. Trani, *L'Unione tra l'Albania e l'Italia: cenni storico-istituzionali*, Roma 2007.

¹⁰ *Gazzetta Ufficiale* n. 99, 1925, dove si legge in particolare: «chiunque, per propaganda contro il regime, contro lo statuto del Capo della Repubblica, contro la nazione e l'indipendenza nazionale era condannato da 1-15 anni di detenzione. Per gli altri reati politici come l'attentato contro la vita del Presidente della Repubblica oppure i reati contro lo stato si prevedevano condanne fino a 10 anni di detenzione o la condanna a morte».

¹¹ Nell'ordinamento giudiziario furono introdotti nuovi istituti quali la Corte Suprema, con le stesse funzioni della Corte di Cassazione italiana, e la Corte dei conti per il controllo della legittimità degli atti governativi (A. Giannini, *Le costituzioni degli stati dell'Europa orientale*, Roma 1930, pp. 33-52; I. Montanelli, *Albania una e mille*, Torino 1939, pp. 95-96). Ma ricordiamo quanto scrisse A. Lessona, *Memorie*, Firenze

2. La codificazione penale albanese del 1928

Dopo il passaggio dalla forma repubblicana a quella di ‘Monarchia Democratica Parlamentare ed Ereditaria’ – il 1 settembre 1928 –, i rapporti con l’Italia fascista si intensificarono, anche mediante l’attività di consulenti italiani nella riforma del sistema legislativo e amministrativo. Già il 30 novembre 1926 era stata formata una commissione legislativa presso il Ministero della Giustizia con l’incarico di formulare, sulla base di un progetto elaborato nel 1923 dal giurista italiano Giulio Menzinger, il piano definitivo per la riforma legislativa in materia criminale. Si legge in una relazione documentale, di cui si riporta il testo:

Il Ministro di Giustizia ha convocato l’organizzatore della giustizia, il signor Menzinger, Consigliere della Cassazione di Roma. Apprendiamo che la sua azione trova ostacoli e contrarietà. In queste contrarietà vediamo la lotta tra l’Oriente e l’Occidente, nell’interesse di una classe ed a danno dello Stato. Ci troviamo in Europa e bisogna staccarci dall’Oriente. L’Albania non riuscì ad assimilare il senso delle leggi turche; quindi la tradizione non può essere un ostacolo per la riforma delle leggi. Nell’Albania domata, cioè in tutta l’Albania eccettuate le Malisie della Ghegheria, può essere messo in esecuzione la più moderna codificazione europea (con eccezione di una piccola parte del diritto familiare), in materia civile, penale, commerciale e processuale. Le leggi devono rispecchiare la coscienza legale di un popolo come pure devono completare i suoi bisogni, però lo devono spingere pure nel progresso [...] Siamo del parere che nella nostra riforma legislativa debbano essere prese per base le leggi di qualche Stato europeo, con le sole modificazioni che i nostri bisogni sociali richiedono. In questo modo avremo due vantaggi: 1. La larga dottrina giuridica di quello Stato, cosa che noi non possiamo creare, poiché siamo una piccola Nazione. 2. Una giurisprudenza profonda ed eccellente. Queste due cose hanno una grande importanza nello sviluppo della giustizia di un paese¹².

Sono le premesse della promulgazione, nel 1928, del nuovo codice penale albanese sul modello del codice Zanardelli del 1889. Alla commissione parteciparono le figure più illustri della vita giuridica albanese (Faik Dibra Shatku, Thoma Orollogaj, Agjah Libohova e Mehdi bej Frasher) che conoscevano perfettamente i codici penali vigenti in Europa. Il testo del codice penale fu approvato con decreto del Re del 3 giugno 1927 unitamente alla legge in materia di *Applicazione del Codice Penale*, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale albanese del 1 gennaio 1928, n. 1. Ma la codificazione penale albanese si completò qualche anno dopo con un *Codice Penale Militare in tempo di pace* del 19 giugno 1932, sul modello del codice militare del regno d’Italia.

Nel codice penale del 1928 i principi e gli istituti di parte generale e di parte speciale ricalcavano quelli previsti dall’archetipo italiano, tranne alcune eccezioni – ad esempio la condanna condizionale, i reati di libidine, l’estinzione delle contravvenzioni in caso di pagamento di pena pecuniaria purché lieve – per le quali i giuristi albanesi fecero riferimento ad altri codici europei¹³. In ogni caso dal 1928 l’Albania si dotò dunque, per la

1958, p. 87: «Il Presidente non nascose che il suo regime dovrà fatalmente essere un regime autoritario e nazionalistico, perché l’irredentismo albanese (verso la Jugoslavia e verso la Grecia) è la grande e unica voce che, parlando al cuore del mio popolo, può tenerlo unito. L’Italia comprenderà certamente questa aspirazione perché essa stessa si è battuta per l’irredentismo dei suoi figli».

¹² DOSJE II-930, A. Q. SH., *Relacion i Ministrise Drejtësisë mbi organizatorin italian te drejtësisë dhe ligje ku duhet mbeshitetur per reformen legislative*.

¹³ La *ratio* dell’adozione del codice Zanardelli quale modello di riferimento è stata recentemente individuata in due fattori concomitanti: da un lato l’occupazione ottomana durata cinque secoli impedì lo svilupparsi di teorie autoctone e la stessa circolazione di modelli giuridici; dall’altro lato, visto il ruolo storico ‘oppressivo’ dell’Impero ottomano, i modelli di riferimento dovevano necessariamente essere ricercati altrove (cfr. M. Bertoli in *Il codice penale della Repubblica d’Albania*, Padova 2008, p. 268).

prima volta, di uno specifico codice penale nazionale, suddiviso in tre libri: il primo dedicato alla parte generale; il secondo alla disciplina dei delitti; il terzo al regime delle contravvenzioni.

Nei 110 articoli della parte generale erano proclamati i principi generali della legislazione penale¹⁴. Chiaramente ispirato alla tradizione giuridica occidentale era il principio secondo il quale, per usare le parole del legislatore albanese, «d'ignoranza della legge penale non costituisce motivo di perdono», ma soprattutto il principio legalitario – «Nessuno può essere punito per un atto che la legge non ha espressamente previsto come reato né con pene che non siano designate dalla legge» –, il quale compariva per la prima volta nell'ordinamento giuridico albanese e rappresentava una netta rottura sia con la tradizione ottomana che con il diritto consuetudinario autoctono, visto che né l'una né l'altro lo sanzionavano né espressamente né implicitamente. Non deve sorprendere il fatto che dal punto di vista pratico tale principio trovò un'applicazione piuttosto sterile, giacché la tradizione in senso contrario era radicata da costumi plurisecolari e la nuova cultura giuridica aveva connotati ancora troppo fragili per poter prevaricare¹⁵.

Il legislatore del 1928 dettava una disciplina distinta per i delitti e per le contravvenzioni in materia di elemento soggettivo, prevedendo per i primi che «nessuno può essere punito per un delitto se non ha avuto come scopo il suo oggetto, ad eccezione di quei delitti, che sono posti a carico dell'autore come conseguenza della sua azione od omissione».

Per le contravvenzioni, invece, si stabiliva che «chiunque è responsabile della propria azione ed omissione anche laddove non fosse possibile provare che il soggetto agente avesse avuto quale fine quello di commettere un fatto anti-giuridico»¹⁶.

Nel campo della responsabilità penale e per quanto riguarda l'età punibile il codice del 1928, senza distinguere tra crimini e contravvenzioni, sanciva l'improcedibilità nei confronti di chi non avesse compiuto 10 anni al momento di commissione del reato¹⁷; nell'ipotesi in cui il soggetto attivo avesse avuto un'età compresa tra i 10-15 anni veniva assoggettato alla sanzione penale sole ove fosse stato possibile provare che «*abbia agito con discernimento*» e che perciò era dotato di una «*capacità mentale considerevole*»¹⁸. Una disciplina particolare di determinazione della pena era poi prevista per i soggetti di età compresa tra i 15-18 anni.

In materia di tentativo, discostandosi dal modello italiano, il codice del 1928 escludeva la responsabilità penale per gli atti preparatori, prevedendo invece l'inflizione della sanzione penale per «colui che, al fine di commettere un delitto, comincia a compiere atti idonei, ma che per circostanze interruttrive, che non dipendono dalla sua volontà, non realizza tutto quanto è necessario per compiere quel determinato delitto»¹⁹. Merita una particolare attenzione questa scelta, in quanto l'istituto – assai equivoco – delle azioni preparatorie rivivrà nella legislazione posteriore alla seconda guerra mondiale e sarà causa

¹⁴ Le disposizioni della parte generale riguardavano l'applicazione della legge penale, le condanne e la loro esecuzione, la responsabilità penale e i motivi che la escludevano e la limitavano, la cooperazione nei reati, la prescrizione. Il primo e secondo capo del libro II trattavano i reati politici, ma nel contempo rimasero in vigore le disposizioni della legge penale sui delitti politici.

¹⁵ Cfr. M. Bertoli, *Il codice penale della Repubblica d'Albania*, cit., *passim*.

¹⁶ Si veda l'art. 46.

¹⁷ Cfr. art. 54.

¹⁸ Cfr. art. 55.

¹⁹ Art. 61 c.p.

di gravi abusi giurisprudenziali, venendo utilizzato quale strumento per perseguire gli avversari politici per azioni che non presentavano connotati tali da poter essere definite a priori come pericolose. Il reato nella forma tentata costituiva, perciò, un titolo autonomo di reato rispetto al reato compiuto e la sua configurabilità si fondava sul combinato disposto tra la fattispecie di reato base e il disposto dell'art. 61 c.p.²⁰.

La parte generale del codice del 1928 contemplava anche l'istituto della recidiva all'art. 80 che, con una formulazione piuttosto vaga, prevedeva il divieto di applicare la sanzione penale prevista nella misura minima a colui che, dopo essere stato condannato – con provvedimento definitivo – ad una pena superiore ai cinque anni, commetteva un altro illecito penale entro 10 anni dalla data in cui era stata scontata la sanzione per il primo illecito oppure dalla data in cui si era estinta la sanzione per il primo illecito²¹. Nelle altre ipotesi (*i.e.* condanna inferiore agli anni cinque) la regola sopra indicata tornava ad essere operante ove il soggetto avesse compiuto un altro illecito entro 5 anni, termine questo decorrente esattamente come nelle ipotesi sopra riportate.

Meritevole di attenzione è il sistema sanzionatorio. Il codice del 1928 prevedeva per i delitti la pena di morte, l'ergastolo, la reclusione, la detenzione, il confino, la multa e l'interdizione (perpetua o temporanea) dai pubblici uffici. Le contravvenzioni venivano punite con l'arresto, l'ammenda, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (da 3 giorni a 3 anni).

Bisogna aggiungere alcune considerazioni sulle modalità di esecuzione della condanna: la pena di morte andava applicata alle donne incinte due settimane dopo il parto²², mentre la pena dell'ergastolo veniva scontata (sia dagli uomini che dalle donne) in appositi stabilimenti speciali, ove il condannato rimaneva rinchiuso per i primi sette anni in segregazione nelle cd. *cellule*, con obbligo di lavoro. Solo successivamente poteva essere ammesso a lavorare assieme agli altri detenuti, con imposizione dell'obbligo del silenzio²³.

L'arresto si scontava da un giorno a due anni con segregazione notturna e obbligo del lavoro. È eccezionalmente scontabile nell'abitazione del condannato se non superiore ai 10 giorni, qualora si tratti di minorenni e donne non recidive oppure mediante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità.

La pena stabilita dalla legge, quando non superi un mese di detenzione o di arresto, tre mesi di confino ovvero 300 franchi-oro di multa o di ammenda e concorrano circostanze attenuanti od altre specificate dalla legge (art. 27), può essere sostituita con la riprensione giudiziale consistente in un ammonimento rivolto dal giudice stesso al colpevole in pubblica udienza.

Per quanto concerne la parte speciale, il catalogo delle fattispecie rispecchiava in linea generale quello ereditato dalla tradizione penalistica liberale. Un posto di rilievo veniva occupato dai delitti contro la sicurezza dello Stato, i delitti contro la patria, i delitti contro gli organi statali e i delitti contro l'amministrazione della giustizia: la vera novità stava nel pesante inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Di massima, dunque, non si può non sottolineare che il codice penale albanese altro

²⁰ In base all'art. 63 il tentativo non era punibile nelle contravvenzioni.

²¹ Si ricorda, in questa sede, che il nuovo codice penale albanese (entrato in vigore nel 1995), facendo dei passi indietro rispetto al primo codice, non prevede l'istituto della recidiva. Cfr. G. Fornasari, *Appunti sul sistema sanzionatorio albanese (e alcune altre considerazioni sparse)*, in «Diritto penale del XXI secolo», 2/2006, pp. 237-248.

²² Cfr. art. 12, comma 3.

²³ Cfr. art. 12 (sull'esecuzione della pena di morte alle donne) e art. 13 (sull'esecuzione dell'ergastolo).

non fu che il codice Zanardelli rimodernato con l'acquisizione di alcuni postulati della scuola criminale positiva. Tali principi erano stati diffusi in Albania da Terenc Toci attraverso la sua opera *E drejta ndeshkimore* (parte generale) del 1926, una traduzione delle lezioni di Enrico Ferri ed Eugenio Florian preparata durante gli studi presso La Sapienza di Roma²⁴. Per questo saggio il Toci subì pesanti critiche, in quanto non presentava la realtà della legislazione penale albanese, visto che un codice penale albanese non era stato ancora emanato. Degna di attenzione è la pubblicazione, nell'introduzione, delle lettere di elogio allo stesso Toci da parte di giuristi italiani, a motivo della sua introduzione del pensiero della scuola positiva in Albania. Eugenio Florian – Torino, 14 agosto 1926 – scriveva: «Sono lieto che voi, dopo la liberazione del vostro Paese l'avete onorato con il libro sul diritto penale meditato e scritto nella vostra lingua», e sulla stessa linea era anche Enrico Ferri – Roma, 21 agosto 1926 –:

Sono contento che il vostro libro potrà far conoscere i principi ed i propositi pratici della scuola positiva italiana [...] Sono contento che le mie lezioni all'Università di Roma vi hanno dato la possibilità di portare nel vostro Paese le idee giuridiche di Roma, che le ha date all'intero mondo.

Si può anche ricordare, *per incidens*, che nel 1929 entrava in vigore il codice civile albanese, che aveva come modelli i codici civili italiano, francese e svizzero, e il cui titolo *delle obbligazioni* era la riproduzione quasi integrale del testo già predisposto da giuristi italiani. Lo stesso codice di commercio, uno degli ultimi codici ad essere varato in Albania, aveva come fonti il codice di commercio italiano del 1882 e il progetto di Cesare Vivante del 1922.

Restavano indietro la legislazione processuale penale e quella processuale civile. Il processo civile continuò ad essere regolato da una varia congerie di decreti presidenziali o reali, mentre il processo penale era regolato dal codice di procedura penale dell'Impero ottomano del 1878 corretto, più che altro, da un decreto legislativo *Su alcune considerazioni particolari in materia penale* del 1937, che fu redatto sulla base del codice di procedura penale italiano. Con questo entrarono a far parte della legislazione albanese due nuovi istituti prima sconosciuti: il giudizio per direttissima e il procedimento penale per decreto.

3. La legislazione penale speciale del 1929-1939

Il primo codice penale albanese si innervava comunque su oggettive istanze democratiche, che furono condannate ad una difficile convivenza con la Monarchia zoghista, caratterizzata da una politica estremamente rigida e repressiva. Questa politica fu condotta attraverso una fitta legislazione speciale, che di fatto snaturò il sistema prospettato dal codice 'zanardelliano' del 1928.

Dalle leggi penali speciali emanate tra il 1929-1939 emerse, poi, con chiarezza la politica repressiva del regime monarchico. La legge 7 gennaio 1930 n. 17²⁵ prevedeva – all'art. 1 in materia di *eliminazione dei fuggitivi* – che non costituiva fatto illecito l'omicidio e le lesioni arrecate ai fuggitivi, condannati dai tribunali anche in loro contumacia o anche semplicemente sottoposti all'azione penale, allo scopo di catturarli. Sulla medesima linea, venivano previsti – all'art. 4 – compensi per coloro che li uccidevano o li catturavano,

²⁴ T. Toci, *E drejta ndeshkimore, parime te pergjithshme*, Shkoder 1926.

²⁵ La l. 7 gennaio 1930 n. 17 si trova pubblicata in *Ligje, dekret ligje e rregullore të vitit 1937* [Leggi, decreti legge e regolamenti dell'anno 1937], vol. 7, pp. 43-44.

ovvero ne indicavano i luoghi di rifugio. Un decreto legge di poco posteriore – 30 giugno 1930 – stabiliva che l'autore di propagande pericolose (palesi od occulte), contro l'indipendenza, l'integrità e l'unità del Regno albanese, nonché contro le riforme sociali, poteva essere internato, anche ove la sua colpevolezza non fosse provata in processo, ma con un semplice provvedimento di tipo amministrativo adottato dalle autorità competenti, quali il prefetto²⁶.

Per il decreto legge del 29 agosto 1930 n. 143 *Sulla deportazione dei figli, il sequestro della ricchezza e sull'incendio delle proprietà dei fuggiaschi politici*, ai fuggiaschi politici, che non si consegnavano alle autorità competenti entro 15 giorni dalla data in cui veniva notificato il relativo provvedimento ai propri familiari, veniva immediatamente sottoposto a sequestro il patrimonio mobiliare ed immobiliare e, nell'ipotesi in cui non si consegnasse nemmeno entro 10 giorni dall'adempimento delle formalità relative al sequestro, veniva bruciata l'abitazione ed internati figli e nipoti.

A tale quadro legislativo, che si prefiggeva quale obiettivo quello di reprimere qualunque forma di illecito o di propaganda contro il Re e il regime, si aggiungeva un decreto legge del 14 aprile 1937 *Sul divieto di pubblicazione, importazione e divulgazione di libri dannosi*²⁷, che puniva categoricamente la pubblicazione o il possesso di libri, brochures o singoli fogli, il cui contenuto – secondo la valutazione di un'apposita commissione – era ritenuto lesivo dei sentimenti nazionali e di ostacolo all'unità dello stato monarchico, ovvero contrario alla Monarchia, alla morale o al buon costume²⁸. Inoltre, si prevedeva la denuncia e la consegna entro 10 giorni di ogni libro considerato vietato, secondo le classifiche redatte da un'apposita commissione con a capo il Ministro dell'Istruzione.

La legge, che è entrata in vigore in un periodo in cui in Albania si faceva un'ampia e nascosta propaganda contro la monarchia di Zog, vietava, prevedendo delle sanzioni rigorose, la formazione e la direzione di ogni associazione antiregime, così come la diffusione e la propaganda, in ogni modo, delle idee in contrasto con il regime esistente.

Ancora, con legge del 23 aprile 1937 *Sui reati contro l'ordine sociale ed economico e sul divieto di reclutamento per incarichi in Stati esteri*²⁹ veniva punita, con sanzioni particolarmente gravi, l'organizzazione e la costituzione di associazioni aventi quale finalità quella di instaurare una dittatura di classe, ovvero di sovvertire l'ordine economico e sociale esistente. Sanzioni altrettanto gravi erano previste per chi, all'interno del territorio del regno, oralmente, per iscritto o in qualunque altra forma, direttamente o indirettamente, propugnava e diffondeva teorie socio-economiche (come ad es. quella comunista) in

²⁶ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 1932. Con il decreto legge del 30 giugno 1930 si è modificato l'articolo 1 della legge del 7 febbraio 1925 *Sulla deportazione dei propagandisti pericolosi*, che prevedeva la deportazione dell'autore di propaganda pericolosa contro l'indipendenza, l'integrità e l'unità del Regno Albanese: «Per propagandat e rrezikshme kunder indipendences, tanesise dhe njesise se Mbretnise Shqiptare, si dhe reformave sociale qe i bahen faqesi ose fshehtazi e nuk mund te provohen nga ana e gjyqit, mund te internohet autori i propagandes ne fjale me vendim te nje komisioni per probleme prej prefektit, komandantit te Gjindarmerise, prokurorit te vendit dhe kur s'ka, te gjyqtareve e Komisarit te policise».

²⁷ *Fletore zyrtare* n. 28, 1937.

²⁸ Il testo del decreto legge del 14 aprile 1937 si trova pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1937, ove si compare anche l'elenco, individuato dall'apposita commissione, dei libri c.d. *proibiti*.

²⁹ La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1937 n. 32. «*Chiunque crea, organizza o dirige, nel territorio del Regno, associazioni che mirano a stabilire la dittatura di una classe sociale al di sopra delle altre o a far scomparire con la forza una classe sociale o a rovesciare l'ordine economico o sociale dello Stato, è condannato alla reclusione da cinque fino a dodici anni*».

pieno contrasto con la struttura sociale posta in essere con la Monarchia³⁰.

Si comprende a pieno, da tale sintetico quadro legislativo, lo stravolgimento dei principi liberal-democratici in Albania a decorrere dal codice del 1928. Accanto al codice penale, la Monarchia venne emanando una serie di leggi speciali di carattere repressivo e antidemocratico. Il contenuto delle leggi speciali non lasciava dubbi sulla loro natura.

Ovviamente, a tali modifiche operate pur sempre tramite lo strumento legislativo, si aggiungono i gravi arbitrii compiuti nella prassi. I processi durante il regno di Zog, soprattutto contro gli avversari politici, così come la violenza, l'arbitrarietà extragiudiziale e gli omicidi di regime erano la testimonianza, ad un tempo, della flagrante violazione dei principi legalitari del codice penale e del rafforzamento della dittatura di Zog.

Certo, la criminalità comune aveva raggiunto soglie altissime e rappresentava un grave problema pubblico. Nonostante le statistiche complete della criminalità non fossero state pubblicate, dallo studio delle sentenze definitive della Gjykata e Diktimit, emergeva come la criminalità negli anni 1930-1938 fosse molto diffusa, se si tiene conto che la popolazione non superava 1 milione di abitanti: 1048 omicidi (di cui 770 premeditati) e 4585 furti. Nel solo 1928 si celebrarono 5859 procedimenti conclusi con provvedimenti definitivi di condanna, e nel giro di anno tale numero salì a 8096³¹.

Nel 1932 i legami tra Zog e Mussolini si deteriorarono rapidamente anche a seguito della crisi economica del 1929 che inferse un duro colpo alla già debole economia albanese, per cui Zog fu costretto a richiedere – attraverso la Società per lo Sviluppo Economico dell'Albania (S.V.E.A.) – un prestito all'Italia di cento milioni di franchi-oro, rendendo ben presto l'Albania insolvente nei confronti dell'Italia che deteneva, in pratica, la totalità del suo debito estero³². La crisi definitiva si consumò nel 1939: il 7 aprile, nel tentativo di imitare Hitler nella conquista di Praga, le truppe di Benito Mussolini iniziarono l'invasione dell'Albania³³.

³⁰ L'art. 6 della suddetta legge recita “*Chiunque nel territorio del Regno, oralmente o per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, in via diretta o indiretta, sviluppa o diffonde teorie e idee comuniste oppure sistemi economici e sociali in aperto contrasto con il regime sociale in vigore nel Regno albanese, è condannato alla reclusione da uno a dieci anni e con la sospensione dagli uffici pubblici*”.

³¹ Questi dati sono pubblicati in *Jurisprudencia Shqiptare [Giurisprudenza albanese]*, n. 10-12, 1930. Bisogna però aggiungere, riportando un'annotazione presa dallo stesso testo, che l'aumento riguarda non tanto i crimini gravi, bensì i crimini meno gravi e soprattutto le contravvenzioni.

³² A. Roselli, *Italia e Albania: relazioni finanziarie nel ventennio fascista*, Bologna, 1986; F. Jacomoni Di San Savino, *La politica dell'Italia in Albania.*; H.J. Burgwyin, *Il revisionismo fascista. La sfida di Mussolini alle grandi potenze sul Danubio e nei Balcani*, Milano 1979; P. Pastorelli, *Italia e Albania 1924-1927*, cit.; E. Di Nolfo, *Mussolini e la politica estera italiana 1919-1943*, Padova 1960; G. Carocci, *La politica estera dell'Italia fascista dal 1925 al 1928*, Bari 1969.

³³ Ecco come Ciano, pochi mesi dopo, ricostruì l'intera vicenda: “Da qualche tempo le ragioni del nostro malcontento per il suo [di Zog] atteggiamento ambiguo erano divenute più numerose e profonde, al punto che ritenemmo necessario, in occasione del viaggio da me compiuto in gennaio in Jugoslavia, ed in considerazione dei cordiali vincoli che ci legano a questo Paese di richiamare l'attenzione del Governo di Belgrado sulla possibilità di una crisi nelle relazioni italo-albanesi, o, per meglio dire, fra noi e Zog, dato che invece sempre più manifesti erano i segni della simpatia popolare e numerosi appelli giungevano da parte dei più eminenti Capi dell'Albania onde ottenere il nostro aiuto per liberarsi dall'oppressione zoghiana”. Ciano, nel suo discorso del 15 aprile 1939, riporta un messaggio che il Duce stesso avrebbe inviato al monarca albanese attraverso il Ministro Jacomoni: “La questione di una modificazione dei rapporti fra l'Italia e l'Albania non è stata sollevata da me. Ma dal momento che è stata sollevata, deve essere risolta nel senso di rafforzare l'alleanza fino ad accomunare nello stesso destino i due Stati e i due popoli per garantire, soprattutto il pacifico progresso del popolo albanese. Invito Re Zog a considerare che gli ho dato durante tredici anni prova sicura della mia amicizia; sono disposto a continuare nella stessa

Il re si diede alla fuga e venne costituito un Comitato amministrativo provvisorio che convocò un'Assemblea composta da delegati provenienti da tutte le provincie albanesi, allo scopo di consentire il perseguimento dell'azione di governo. Il 12 aprile l'Assemblea deliberava l'abrogazione della Costituzione albanese del 1928, la caduta del precedente regime, la formazione di un nuovo governo e offriva, nella forma di Unione personale, la corona di Albania a Vittorio Emanuele III e ai suoi discendenti «onde associare più intimamente la vita e il destino dell'Albania a quelli dell'Italia»³⁴. In base alla mozione dell'Assemblea costituente albanese, il Gran Consiglio del fascismo, riunitosi a Roma il 13 aprile, prendeva atto della decisione albanese, sanciva l'associazione dei destini dei due popoli «in una più profonda e definitiva unione» e prometteva «l'ordine, il rispetto di ogni fede religiosa, il progresso civile, la giustizia sociale e, con la difesa delle frontiere comuni, la pace»³⁵.

Il mattino del 14 aprile, il Consiglio dei Ministri italiano approvava il seguente disegno di legge: «Art. 1 – Il Re d'Italia, avendo accettato la Corona d'Albania, assume per sé e per i suoi successori il titolo di Re d'Italia e d'Albania, Imperatore di Etiopia. / Art. 2 – Il Re d'Italia e d'Albania, Imperatore di Etiopia, sarà rappresentato in Albania da un Luogotenente generale, che risiederà a Tirana»³⁶. La creazione di un organo di primaria importanza quale la Luogotenenza generale del re in Albania, con cui si voleva creare un organo periferico italiano attraverso il quale far pervenire al governo albanese le direttive di interesse comune ai due paesi e nel contempo esercitare una funzione di vigilanza sui più rilevanti interessi italiani, restò una decisione completamente italiana poiché non vennero mai promulgate analoghe leggi albanesi per la nomina del Luogotenente generale e per l'istituzione della Luogotenenza. Si trova traccia di questo solo nell'art. 12 del nuovo statuto d'Albania, concesso il 3 giugno 1939 da Vittorio Emanuele III³⁷. Lo Statuto riconfermò i punti centrali presenti nella deliberazione dell'Assemblea costituente albanese del 12 aprile 1939 in cui, con la scelta di offrire al re d'Italia la corona albanese, si era già di fatto delineata la forma monarchico-costituzionale.

Dal punto di vista politico il primo provvedimento di indubbia rilevanza fu rappresentato dall'accordo stipulato tra i due paesi a Tirana il 20 aprile 1939, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini e in base al quale fu stabilito che i cittadini del Regno d'Albania in Italia e del Regno d'Italia in Albania avrebbero goduto di tutti i diritti civili e

linea di condotta, ma se ciò fosse inutile le conseguenze ricadrebbero su Re Zog».

³⁴ F. Jacomoni di San Savino, *La politica dell'Italia in Albania*, pp. 89 e 96-103. Il testo albanese della deliberazione dell'Assemblea non risulta pubblicato ufficialmente. Il testo ufficiale in lingua italiana si trova in Fletorja Zyrtare (Gazzetta Ufficiale) del Regno d'Albania, 12 aprile - 15 luglio 1939, numero straordinario, p. 10. Venne già precedentemente pubblicato, assieme agli altri primi documenti di natura sia giuridica, che politica e militare, relativi all'Unione tra l'Italia e l'Albania, in "Relazioni Internazionali", 1939, pp. 291 e ss.

³⁵ G. Ambrosini, *L'Albania nella Comunità imperiale di Roma*, cit.

³⁶ «Bollettino del R. Ministero degli affari esteri», LII (1939), 4, pp. 341-342; G. Ambrosini, *L'Albania nella Comunità imperiale di Roma*, cit., p. 57; A. Giannini, *L'Albania dall'indipendenza*, cit., p. 187.

³⁷ Il primo luogotenente generale fu Francesco Jacomoni di San Savino, per r.d. 22 aprile 1939, previa deliberazione del Consiglio dei ministri italiano, su proposta del capo del Governo Mussolini, del ministro degli Affari Esteri italiano e della corona. Inizialmente si era delineata la possibilità di offrire la corona d'Albania a Galeazzo Ciano. Successivamente si optò per la forma della luogotenenza e la scelta cadde su Jacomoni, il quale ben conosceva l'ambiente albanese avendovi operato, nel 1926, come primo segretario presso la Legazione italiana di Tirana e, nel 1936, come ministro plenipotenziario.

politici di cui godevano sul rispettivo territorio nazionale³⁸.

4. Il diritto penale negli anni dell'occupazione italiana e della guerra: fra diritto statale, diritto consuetudinario e diritto partigiano

Con l'occupazione fascista nulla venne innovato in Albania per quel che riguarda la struttura amministrativa e giudiziaria, perché già durante la presidenza e il regno di Zog era stata portata avanti – come abbiamo visto – una notevole opera di omologazione fra i due paesi. E comunque, nonostante l'Unione personale del regno d'Italia e d'Albania sotto i Savoia, continuò l'era del codice penale del 1928, che rimase la fonte principale del diritto penale e venne affiancato da una serie di leggi complementari, emanate al fine di tutelare il regime sui temi più urgenti del problema criminale e della repressione politica.

Sono varie le ragioni del mancato allargamento del codice penale italiano del 1930 all'Albania dopo l'occupazione italiana. Nel breve tempo in cui l'Albania fu occupata dall'Italia, non fu possibile modificare il codice albanese del 1928 e fu altrettanto impossibile introdurre il codice Rocco perché il problema di gran lunga preminente degli occupanti italiani era la difesa dei confini dagli slavi e dai greci. Visto che l'occupazione italiana durò oltre quattro anni, fino al settembre 1943, il fascismo, quali che fossero i suoi piani sul paese invaso, ebbe solo il tempo di abbozzarli. Le vicende della guerra, il conflitto italo-greco, la resistenza armata albanese annullarono ogni progetto di riforma legislativa di Roma sull'Albania.

Si registrarono soltanto degli interventi legislativi marginali, in particolare per via di decreti luogotenenziali su problemi criminali contingenti. Si tratta di un diritto eccezionale, straordinario, bellico, con caratteristiche riconducibili alla tipologia del diritto penale militare di guerra. Tale tendenza fu confermata con l'entrata in vigore del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra³⁹ – in sostituzione del codice penale militare del 1932 –, che rimase in vigore fino al settembre del 1943 e la cui applicazione fu affidata ad un apposito tribunale militare⁴⁰. Questi codici si caratterizzavano per le pene particolarmente severe, che miravano a difendere l'autorità fascista contro ogni resistenza e attività patriottica degli albanesi⁴¹.

Tali obiettivi erano ancora più espliciti nella legislazione speciale. Con decreto luogotenenziale del 31.12.1939 n. 288 *Sui reati contro la personalità dello Stato*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29.01.1940 n. 14, agli artt. 40-43 veniva stabilita la pena di morte per colui che attentava la vita, l'integrità oppure la libertà personale del Re, del Duce e del Luogotenente⁴². A seguito del fallito attentato contro il Re Vittorio Emanuele III – a Tirana il 12 maggio 1941 – e della successiva fucilazione del giovane operaio albanese

³⁸ Cfr. F. Jacomoni di San Savino, *La politica dell'Italia in Albania*, Bologna 1965, p. 155 e *passim*.

³⁹ Il Codice penale militare di pace constava di 260 articoli, divisi in due Libri. Il Libro primo (a sua volta suddiviso in 7 Titoli) disciplinava la legge penale militare in generale, le sanzioni militari e gli illeciti penali militari in generale, mentre il Libro II (5 Titoli) era dedicato alle singole fattispecie di illecito. Anche il Codice penale militare di guerra (230 articoli) si presentava suddiviso in due Libri, di cui il primo – suddiviso in 5 Titoli – era dedicato ai principi generali della legge penale militare in tempo di guerra, e il secondo (4 Titoli) disciplinava i singoli illeciti penali militari. Ambedue i codici si trova pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* del 26.11.1941, n. 178 ed entrati in vigore il 01.12.1941.

⁴⁰ A. Q. SH., Dosja_III-1133.

⁴¹ I. Elezi, *Historia e se drejtes penale*, Tirane 2010.

⁴² Arkivat Qendrore te Shtetit A. Q. SH., Dosja_ III-1132.

Vasil Laci, autore dell' 'azione'⁴³ fu emanato un ulteriore decreto luogotenenziale che inasprì ulteriormente le pene.

Le condanne a morte applicate contro i patrioti albanesi portarono allo scoppio di una dura rivolta della popolazione contro l' 'occupante italiano, che in risposta eseguì con l' 'esercito, le milizie fasciste e il governo collaborazionista albanese numerose e pubbliche rappresaglie a scopo di monito verso la popolazione civile. Con il decreto n. 41 del 10.02.1941 si applicò in Albania la legge n. 1774, 28 novembre 1940 *Sull'inasprimento delle sanzioni per i reati militari commessi approfittando delle condizioni di guerra*, quali l'omicidio, la violenza carnale, reati violenti, rapina in qualsiasi territorio se commessi da militari, ovvero nei territori che si trovavano in condizione di guerra quando commessi dai soggetti indicati nell'art. 545 del Codice penale militare: questo decreto abrogò il primo capitolo del secondo libro del codice penale, il secondo titolo del libro II e la legge speciale sui reati politici del 23 dicembre 1925, così come altre leggi statali⁴⁴.

La stessa linea di sanzioni fu perseguita anche dal successivo decreto luogotenenziale del 14 giugno 1943 n. 205, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 1 agosto 1943 n. 74, con cui venivano aggravate le sanzioni per gli illeciti penali commessi contro la personalità dello Stato. Ancora, sempre con decreto luogotenenziale del 14 giugno 1943 n. 206, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 1 agosto 1943 n. 74, fu stabilita la pena di morte per chi deteneva, senza previa autorizzazione, armi e munizioni, mentre sul piano giudiziario il decreto luogotenenziale del 12.6.1940, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1940 n. 98, istituì la Corte Militare per i delitti contro le personalità dello Stato.

Negli anni di guerra furono spesso adottati dei decreti con cui si concedeva l'amnistia e l'indulto, fra cui il decreto luogotenenziale n. 69 del 14.9.1943 con cui venne concessa l'amnistia per tutti i delitti politici ed economici commessi da cittadini albanesi prima di questa data, mentre per gli stranieri si prevedeva la formazione di un' apposita commissione che avrebbe dovuto decidere sulla concessione dell'amnistia⁴⁵. Nella stessa ottica va inserito anche il decreto luogotenenziale del 3.1.1940 n. 211, convertitosi nella legge 8.7.1940 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 8, sulla sospensione dei procedimenti penali relativi a delitti politici.

Si intervenne con decreti luogotenenziali anche in materia di vendetta, inasprendo ancora di più le condanne, allo scopo di colpire un aspetto tradizionale e antistatuale della società e delle consuetudini albanesi: con il decreto luogotenenziale del 30 gennaio 1940 fu prevista la condanna alla pena di morte per chiunque cagionasse la morte altrui indotto da motivi di vendetta di sangue. Sempre con decreto luogotenenziale del 4.8.1943 n. 282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91, si deliberò il divieto di partiti politici diversi dal Partito fascista albanese (PFA) in tutto il territorio albanese⁴⁶.

⁴³ D. Conti, *L'occupazione italiana dei Balcani. Crimini di guerra e mito della «brava gente» (1940-1943)*, Roma 2008, p. 154.

⁴⁴ Fletore zyrtare n. 23, date 22.II.1941.

⁴⁵ Dosja_III-1298.

⁴⁶ Segno evidente della politica di radicale fascistizzazione del nuovo ordinamento albanese fu l'istituzione, il 2 giugno 1939, del Partito fascista albanese (PFA) totalmente subordinato al Partito nazionale fascista (PNF), come emergeva fin dalla nota premessa allo statuto del nuovo Partito, definito «non autoctono, né autonomo, ma filiazione del Partito nazionale fascista». La fondazione del partito fu ritenuta prematura dallo stesso Jacomoni, in quanto essa venne compiuta dal governo italiano senza un adeguato studio della realtà albanese. Basti ricordare che il progetto di statuto del nuovo partito era stato portato già redatto e pronto a Tirana dall'allora segretario del partito italiano, Achille Starace, subito dopo la proclamazione dell'Unione italo-albanese.

Accanto alla via legale, il regime utilizzò largamente il terrore giudiziario ed extragiudiziario contro gli oppositori politici e i partecipanti al movimento antifascista nazionale – liberale. Le accuse di raduno illegale e di incitamento all'odio contro il regime furono i capi d'imputazione più comuni. Davanti al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato erano spesso inscenati maxi processi politici, sommari, talora violenti e privi delle più elementari garanzie di difesa in giudizio.

Negli anni di guerra un notevole rilievo pratico fu anche quello del cosiddetto 'diritto partigiano', costituito dalle norme contenute nei regolamenti e nelle risoluzioni delle 'cete' partigiane del Fronte nazionale di Liberazione, che conviveva, quale autonomo ordinamento giuridico, con il diritto penale statale e con il diritto consuetudinario dei 'Kanun' vigente nelle zone montane mai conquistate. Se la Prima Conferenza di Liberazione nazionale, tenutasi a Peze il 16 settembre 1942, pose le basi per la creazione di un nuovo potere, nel corso della Seconda Conferenza, tenutasi a Labintot il 5 settembre 1943, si ebbe l'approvazione di uno Statuto del Movimento di Liberazione nazionale e un apposito *Regolamento dei Consigli di liberazione nazionale*. Questi due atti rappresentavano una nuova fonte del diritto penale e sanzionavano formalmente una serie di reati. Certo i reati politici occupavano il ruolo principale nel Regolamento dei Consigli, ma accanto a questi venivano previste anche altre fattispecie penali, considerate particolarmente gravi, quali ad esempio il furto, la rapina, il saccheggio, la speculazione economica, il commercio illegale, il contrabbando e il sabotaggio economico: le sanzioni erano particolarmente pesanti: la confisca, la detenzione e la pena di morte – (quest'ultima la più applicata) –⁴⁷. Il regolamento prevedeva la condanna a morte per i crimini politici e per gli omicidi ordinari, ad eccezione degli omicidi d'onore, per i quali si applicavano condizioni attenuanti ed ampie consuetudini locali.

Nel Regolamento dei Consigli di liberazione nazionale era previsto un capo dedicato esclusivamente al solito problema della vendetta. Il Consiglio si attribuiva un ruolo centrale nella riconciliazione delle faide tradizionali, che ostacolavano l'unione del popolo nella lotta contro l'invasore straniero: «i Consigli di liberazione nazionale hanno l'obbligo di conciliare le faide e le vecchie inimicizie, creando alleanze e assemblee». Il Consiglio locale di Liberazione della provincia di Kurvelesh, il 23 gennaio 1943, deliberava l'esecuzione delle sentenze di condanna a morte per ladri, spie e tutti quelli che tradiscono la lotta di liberazione nazionale mettendosi a disposizione dell'invasore, ma stabiliva al contempo che tutte le vendette personali dovevano sospendersi per tutta la durata della lotta contro l'occupante, ed infine che quelli che avessero ancora preteso di esercitare la vendetta sarebbero stati considerati nemici del popolo, in quanto agivano a danno dell'unione nazionale, per cui ogni partigiano aveva il diritto di ucciderli senza alcuna responsabilità penale, anche quando la vendetta fosse nei confronti di altri partigiani.

Il confronto di esperienze e di aspirazioni in quegli anni convulsi sarebbe stato sepolto, di lì a pochi anni, da un nuovo regime.

5. Gli inizi di una 'cultura penale' albanese

Nell'Albania degli anni dell'anteguerra, sotto il profilo della giustizia criminale, iniziò a manifestarsi, sia pure assai timidamente, un interesse teorico-giuridico nel campo del diritto penale, fino ad allora pressoché assente. La storia di una 'penalistica' albanese,

⁴⁷ L. Omari, *Problemi i pushtetit ne luften antifasciste nacionalclirimtare te popullit shqipetar [Il problema del potere politico durante la lotta di liberazione nazionale del popolo albanese]*, Tirane 1974.

largamente influenzata dalla cultura giuridica italiana, può forse datarsi agli anni '20, con i primi dibattiti intorno ad un nuovo codice penale e le prime tracce di un influsso della scuola positiva. I suoi principi erano stati diffusi in Albania da Terenc Toci attraverso la sua opera *E drejta ndeshkimore (parte generale)* del 1926, una traduzione delle lezioni di Enrico Ferri ed Eugenio Florian preparata durante gli studi presso La Sapienza di Roma⁴⁸. Degna di attenzione è la pubblicazione, nell'introduzione, delle lettere di elogio allo stesso Toci da parte di giuristi italiani, a motivo del suo favore per la scuola positiva. Eugenio Florian – Torino, 14 agosto 1926 – scriveva: «Sono lieto che voi, dopo la liberazione del vostro Paese l'avete onorato con il libro sul diritto penale meditato e scritto nella vostra lingua», e sulla stessa linea era anche Enrico Ferri – Roma, 21 agosto 1926 –: «Sono contento che il vostro libro potrà far conoscere i principi ed i propositi pratici della scuola positiva italiana [...] Sono contento che le mie lezioni all'Università di Roma vi hanno dato la possibilità di portare nel vostro Paese le idee giuridiche di Roma, che le ha date all'intero mondo»⁴⁹.

Nel periodo fascista una funzione importante fu quella svolta dai cosiddetti 'consiglieri permanenti' istituiti presso i vari ministeri. Si trattava di alti funzionari italiani destinati a collaborare con i ministri albanesi fornendo loro pareri tecnici. Per poter offrire la loro collaborazione, ovviamente, si applicarono nello studio della legislazione albanese in generale e di quella penale in particolare, tenendo anche dei veri e propri corsi di diritto per i sottoufficiali e gli appuntati. Si segnalano particolarmente l'ingegnere Zanucoli al ministero dei Lavori Pubblici, il professore Sestilio Montanelli al ministero dell'Istruzione, il consigliere di Cassazione Nicolini al Ministero della Giustizia, il Lombardi e il Freddi a quello delle Finanze, il professore Aldo Pagani a quello dell'Agricoltura e il Califano alla direzione generale della Pubblica Sanità, mentre Corradino Berardi, presidente di sezione della suprema corte di Cassazione, fu consigliere permanente presso la presidenza del Consiglio e consulente giuridico della luogotenenza. Strumento didattico specifico erano le *Lezioni di Codice Penale* a cura della Scuola Centrale dei Carabinieri Reali⁵⁰.

Con l'attivazione del codice penale albanese anche il livello tecnico dei giudici si venne notevolmente incrementando. La loro formazione presso Università dell'Europa occidentale fu un fattore essenziale, come emerge dallo stesso contenuto delle sentenze, in particolare della Gjykata e Diktimit⁵¹. Sotto questo profilo fu essenziale la raccolta giurisprudenziale di Mark P. Dindi (*Jurisprudencia shqiptare – Dega penale 1929-1942*), da cui

⁴⁸ T. Toci, *E drejta ndeshkimore, parime te pergjithshme*, Shkoder 1926.

⁴⁹ Ivi, *passim*. Per impostare un'indagine intorno alla diffusione di una cultura penale moderna in Albania negli anni '30 e '40, occorrerà però setacciare i fondi documentali dell'Archivio Centrale di Stato della Repubblica d'Albania (A.Q.SH.), istituito nel giugno 1945 presso l'Istituto delle Scienze. L'A.Q.SH. è la principale istituzione archivistica del paese, in cui, dopo la seconda guerra mondiale, il regime comunista raccolse tutti i materiali documentali conservati nelle chiese locali e nelle altre istituzioni, ovvero in fondi di famiglia.

⁵⁰ Edite nello stabilimento tipografico G. Ramella & C, Firenze 1940.

⁵¹ Con la legge "Sull'organizzazione della giustizia" entrata in vigore il 1° aprile del 1929, il sistema giudiziario ordinario era composto da: a) *tribunali di pace* b) *i tribunali di primo grado* c) *Gjykata e Diktimit*. Ogni corte di primo grado si divideva in: *Gjykata fillore*; *Gjykata kolegjiale*. La Corte Suprema (Diktim), analoga alla Corte di Cassazione, giudicava in camera di consiglio le impugnazioni contro le sentenze dei tribunali, in via di diritto, per quel che riguardava i processi civili e riesaminava anche in fatto quelli in materia penale. Essa costituiva il punto più alto del sistema giudiziario con sede a Tirana. Questa corte era divisa in due rami, civile e penale. Essa era composta da due presidenti a capo di ognuno dei due rami, otto componenti e due membri associati. Il Consiglio Generale (Plenum) della Corte di Diktim era diretto dal presidente civile. Il ramo civile giudicava in secondo grado.

si evince la progressiva consolidazione di un'articolata cultura penalistica. Figura di spicco fu il giurista Agjah Libohova, presidente del ramo criminale della Gjykata e Diktimit, fra i cui membri devono essere ricordati anche Thoma Orollogaj e Neki Delvina. I risultati positivi e l'alta preparazione scientifica raggiunti dalla giurisprudenza della Gjykata e Diktimit, peraltro, non possono essere estesi alle corti di grado inferiore, dove le carenze e le lacune tecniche erano assai evidenti per ciò che concerne la qualificazione giuridica della fattispecie, la lingua e lo stile, quest'ultimo spesso pesante e talvolta non chiaro se non incomprensibile.

L'influenza del pensiero occidentale, durante quegli anni, ha inciso notevolmente sulla impostazione del problema criminale, soprattutto in relazione alla vendetta, diffusissima nell'area albanese. Intorno alle cause che hanno favorito la sopravvivenza della vendetta di sangue in Albania furono avanzate da diversi studiosi italiani – in particolare l'Ascoli⁵², il Baldaci⁵³, il Cozzi⁵⁴ – diverse interpretazioni. Un autore rimasto anonimo, relativamente agli omicidi per vendetta, si pronunciava a favore della tesi del Lombroso per cui era «una particolarità biologica, razziale degli albanesi»⁵⁵, tesi che fu aspramente criticata da Kristo Floqi⁵⁶. In un saggio del 1942 sulla criminalità militare in area albanese, il Crisafulli e il di Tullio⁵⁷ arrivarono a sostenere che «questo delitto della vendetta di sangue dipende in gran parte dalla composizione razziale», sarebbe cioè «un fenomeno specifico biologico degli albanesi». In realtà il motivo principale va ricercato nella totale e plurisecolare assenza, in Albania, di un'autorità pubblica in grado di imporre la giustizia statale⁵⁸. Certo è che il fenomeno appariva assai preoccupante e contro di esso le autorità italiane finirono per intervenire anche normativamente con il decreto luogotenenziale del 30 gennaio 1940, che prevedeva la condanna alla pena di morte per chiunque cagionasse la morte altrui indotto da motivi di vendetta di sangue. Peraltro, nel caso frequentissimo di uccisione della moglie colta in flagranza d'adulterio era prevista – come in molte altre parti d'Europa⁵⁹ – una fortissima attenuante. Lo si può verificare nella sentenza Gjykata e Diktimit n. 158, 1-VI-1940 – «Pasionet e zhalluzis dhe te hakmarrjes nuk ngrejne as pakesojne pandeshmenin» –. La Gjykata e Diktimit affermava addirittura la non punibilità nel caso in cui il reato per motivi di vendetta fosse stato compiuto « dal coniuge, ovvero da un ascendente, o dal fratello o dalla sorella, sopra la persona, del coniuge, della discendente, della sorella o del correo, nell'atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubito»⁶⁰.

L'introduzione del decreto luogotenenziale del 30 gennaio 1940 fu determinata, in particolare, dalla richiesta della Procuroria di Peshkopia al Ministero della Giustizia a seguito di un fatto di cronaca avvenuto proprio in quella zona del Nord del paese. La

⁵² G. Ascoli, *La vendetta del sangue*, Milano 1861.

⁵³ G. Baldaci, *Note statistiche nel Vilajet di Scutari*, Milano 1901.

⁵⁴ E. Cozzi, *La vendetta del sangue nelle montagne dell'Alta Albania*, in "Anthropos", 5 (1910), pp. 654-687.

⁵⁵ Cfr. I. Elezi, *Vrasjet per hakmarrje dhe gjakmarrje ne Shqiperi*, Tirane 2000, f.7; sull'argomento della vendetta di sangue v. anche I. Elezi, *Mbrojtja juridiko-penale e jetes se njeriut ne RP e Shqiperise*, Tirane 1962.

⁵⁶ K. Floqi, "Pendesa ne zhvillimin e se drejtes penale", ne "Leka" III, 1935, f.108. "Kjo teori (riferendosi alla tesi di Lombroso) shume zhurmuese nuk pati jete te gjate, sepse u zhduk shpejt prej antropologie, fiziologeve dhe penelogeve ne ze te Europes".

⁵⁷ A. Crisafulli - B. di Tullio, *Aspetti della criminalità militare nel settore albanese*, Tirana 1942.

⁵⁸ I. Elezi, "Zhvillimi i mendimit juridik shqiptar", Tirane 2010.

⁵⁹ M. Cavina, *Nozge di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011, *passim*.

⁶⁰ Sentenza tratta dall'Archivio di Stato, Vendime te Gjykates Diktimit (Dega Penale).

Procuroria evidenziò quella che considerava una grave carenza in materia di repressione della vendetta di sangue, rilevando che «questa prefettura non trova opportuna la procedura oggi seguita nei nostri giudizi per la condanna dei criminali e considera dannosa una qualsiasi indulgenza mostratasi in questi casi». Al mercato di Peshkopi era stato ucciso a sangue freddo il commerciante Shaqir Zuna per mano di Shefki Tahir Tafa. Si scoprirà in seguito che l'autore aveva agito per motivi di vendetta, in quanto il figlio della vittima, Rushit Zuna, che al momento di questo omicidio non era stato ancora processato, aveva ucciso sette mesi prima il fratello di Shefki, Xhemal Tahir Tafa: il motivo era la vendetta per un torto risalente a 40 anni prima⁶¹. Sarà proprio su temi come questo – rilevantissimi per la cultura e per la società albanesi – che il modello penalistico occidentale si avvertì con particolare evidenza.

⁶¹ Presso l'Archivio di Stato di Tirana si trovano la relazione sul progetto di legge sulla repressione dei reati per vendetta di sangue e la decisione del Consiglio dei Ministri di procedere alla decretazione.

Appendici

I

Statistiche in tema di giustizia criminale negli anni 1938-1941
(traduzione dai testi originali in carte sciolte presso l'Archivio di Stato di Tirana)

Statistiche Generali delle Attività delle Corti del Regno per l'anno 1939

Gjykata e Diktimit	Quantità delle Cause					
	In atto dall'anno 1938	In corso nell'anno 1939	Totale	Terminate entro l'anno 1939	In atto dall'anno 1940-XVIII	
Ramo Civile	637	699	1336	595	741	
Ramo Penale	98	986	1084	1029	55	
Consiglio Generale di Diktim- Sezioni Unite						
	Civile	43	44	87	54	33
	Penale	7	32	39	13	26
Somma Totale	785	1761	2546	1691	855	

Elenco delle Attività giudiziarie della Sezione Penale della Corte di Diktim nel corso dell'anno 1941-XX

Cause giudicate dall'anno 1940	Cause prolungate anche nell'anno 1941	Totale	Cause concluse nell'anno 1941	Cause rinviare al Consiglio Generale	Cause giudicate nell'anno 1942
3	775	778	725	8	45

Si certifica: Tirana, il 31.I.1942-XX

Statistica Penale per l'anno 1941

Città	Delitti che importano una pena detentiva superiore ai tre anni	Delitti che importano una pena detentiva inferiore ai tre anni
Tirana	250	1281
Korça	65	472
Berat	192	615
Gjirokaster	82	683
Elbasan	131	491
Valona	76	554
Scutari	314	557
Durazzo	245	1053
Peshkopia	84	170
Kuksi	122	76
Totale	1561	5952

Sono stati inviati per istruzione in totale per tutti i tribunali del Regno durante l'arco 1941 3332 delitti; un gran numero di questi sono compresi fra i reati giudicati dai tribunali sia come delitti gravi sia dell'altra specie richiedenti una pena inferiore ai tre anni.

Elenco delle Attività Giudiziarie della Corte di Diktim D.P. nel corso dell'anno 1942

Cause giudicate nell'anno 1941	Cause prolungate anche nell'anno 1942	Totale	Cause concluse nell'anno 1942	Cause rinviate al Consiglio Generale	Totale	Cause giudicate nell'anno 1943
45	581	626	578	26	604	22

II

Relazione sull'attività del ministero della Giustizia
nel mese di dicembre 1941/XX
(Archivio di Stato di Tirana, carte sciolte)

Una delle materie che ha formato oggetto di studio da parte del Ministero della Giustizia durante il mese di dicembre 1941 è stata quella sull'attuale stato delle carceri nel Regno. Per ragioni essenzialmente finanziarie attualmente lo stato delle carceri lascia molto a desiderare. D'altronde anche prima erano stati fatti dei suggerimenti per il trapasso della amministrazione delle carceri alle dipendenze del Ministero della Giustizia, in relazione al riadattamento dei detenuti in base ai sistemi moderni penitenziari, è stato preso in esame, esame che però non può ancora considerarsi completo.

La questione dell'estensione della legislazione albanese ai territori annessi nonché i problemi di carattere transitorio che scaturiscono dalla diversa legislazione in detti territori sono stati oggetto di uno studio scrupoloso da parte di questo dicastero.

In relazione all'entrata in vigore delle leggi albanesi nei territori annessi è preso pure in esame l'organizzazione giudiziaria dei citati territori.

Durante il mese scorso il Ministero ha bandito un concorso per borse di studio in giurisprudenza, procurandosi pure i fondi necessari. La concessione di tali borse di studio è stata imposta dalla mancanza di nuovi elementi, risentita maggiormente ora con l'annessione dei nuovi territori, che conseguentemente richiede l'aumento del personale giudiziario.

È stata discussa la questione della toga tanto per i giudici quanto per gli avvocati. Da uno studio preliminare l'applicazione della toga non sembra difficile.

Ugualmente è stato fatto uno studio sulla istituzione della pratica del Sigillo dello Stato e dell'applicazione del medesimo.

In relazione al Sigillo è stato oggetto di studio pure la registrazione e l'inserzione nella raccolta ufficiale di tutte quante le leggi vigenti dello Stato. Sono stati presi accuratamente in esame i nuovi elenchi della statistica giudiziaria, compilati in collaborazione con la direzione centrale di statistica, che andranno in vigore fin dall'inizio del 1942. I nuovi moduli di dette statistiche sostituiranno i vecchi, che per la mancanza di personale non ebbero attuazione negli ultimi anni.

III

Relazione del ministro Dosti rivolto al Luogotenente
(Archivio di Stato di Tirana, Dosje_III-707/1942)

Eccellenza,

Mi sento veramente onorato dall'occasione concessami di presentare a Vostra Eccellenza, alla fine dell'anno giudiziario 1941-1942, i componenti del massimo Istituto di giustizia e del Regno.

Voi, Eccellenza, li conoscete tutti di persona; li conoscete e apprezzate il lavoro che essi compiono, giorno per giorno, con dedizione e serenità, con alto spirito di giustizia, con la calma e l'obiettività che è propria degli alti magistrati chiamati a dire l'ultima parola nei conflitti tra società e cittadino, tra diritto e fatto. Stando coraggiosamente al di sopra delle passioni e delle momentanee contingenze, la nostra cassazione, in un periodo di vita relativamente brevissimo, ha saputo cementare la propria tradizione che si traduce in questa espressione: "Giusta applicazione della legge: salda garanzia del cittadino".

Questo dicendo, Eccellenza, io penso non solo al compito della cassazione, ma al lavoro di tutti i nostri magistrati. Essi costituiscono un corpo prescelto di funzionari dello Stato, che, agli occhi del popolo, rappresentando la giustizia, rappresentano il più nobile aspetto dello Stato. Dando costante prova di un acuto senso del dovere e di responsabilità, e mostrando una larga comprensione dello spirito della legge, come anche dell'anima del nostro popolo, essi hanno potuto accattivarsi la fiducia di quest'ultimo e di fondere nel Paese uno spiccato senso di rispetto alla legge e di fiducia per il Giudice. Niente non esprime meglio tale sentimento che la risposta di un nostro montanaro ad un impiegato prepotente che lo minacciava di gravi misure amministrative: "Mire, po ka gjyqtar ne Koplík", disse lui per difendersi. Tale semplice risposta che rammenta quella del mugnaio a Federico il Grande, simboleggia l'alto prestigio di cui gode il magistrato albanese.

A questo punto conviene rilevare che tale riverenza verso la legge è una preziosissima acquisizione interamente dovuta alla saggezza del giudice ed alla sua profonda probità nell'amministrazione della giustizia. Per il bene del popolo e dello Stato, è altamente doveroso di incoraggiare, di consolidare e di accrescere tale retaggio di prestigio e di fiducia. Credo di interpretare il pensiero di tutti i magistrati asserendo che a ciò noi arriviamo tenendo presente le seguenti tre necessità:

Primo: ricorrere il meno possibile a provvedimenti suscettibili di portare turbamento nella normale distribuzione della giustizia; abolire tempestivamente le misure eccezionali e limitare allo stretto indispensabile la competenza degli organi straordinari di giustizia; ciò per evitare lo stabilirsi di quella opinione popolare tanto pregiudizievole che confonde giustizia di eccezione con abolizione di giustizia.

Secondo: provvedere che la perfetta armonia e collaborazione sia mantenuta costantemente, nella attività giudiziaria, tra la magistratura e tutti gli organi in subordine preposti alla sorveglianza del rispetto alla legge: ciò per scongiurare lo scredito che ne può derivare dallo spettacolo della discordanza tra gli organi statali di attività complementari o integrative.

Terzo: tenuto conto che il prestigio della magistratura è in relazione con la persona del magistrato e, per conseguenza, con la situazione materiale di esso e considerato che tale situazione è quella che è, dobbiamo esaminare premurosamente la possibilità di disporre alcune misure atte a procurare ai magistrati un minimo di agiatezza rispondente alle

funzioni e al grado: ciò per assicurare ad essi quella serenità, calma e libertà che costituiscono la fondamentale garanzia per la buona distribuzione della giustizia.

Le idee su esposte s'informano a principi e opinioni che io, come anche i camerati qui presenti, sappiamo siano care a Vostra Eccellenza, e che i provvedimenti del Governo, in tale campo, troveranno presso di Voi calda accoglienza e incoraggiamento.

Passando ad un altro ordine di idee, mi permetto di rilevare che durante l'anno giudiziario chiuso adesso, la nostra magistratura, con il felice evento dell'annessione delle provincie liberate, ha dovuto affrontare un compito di gran lunga superiore a quello degli anni precedenti. La necessità di non provocare turbamenti nell'amministrazione della giustizia; quella di non introdurre inconsultamente cambiamenti prematuri; la difficoltà di trovare gli elementi adatti all'organizzazione giudiziaria delle terre liberate ha ritardato un poco l'attività giudiziaria nelle nuove provincie, ma adesso sono in funzione 20 preture e 4 Tribunali di prima istanza nei capoluoghi di prefettura. Dunque l'organizzazione è completa. Ciò significa che su 178 magistrati, 43 funzionano nelle nuove provincie, dunque, distribuzione numerica fondata su quella amministrativa e non sulla proporzione demografica. Per rispondere a tutte le esigenze, dobbiamo completare i posti vacanti che rappresentano un'aliquota di circa il 30% sui posti previsti nel quadro, per le preture ed i membri di tribunali di prima istanza. Con altre parole, su 149 funzionari del quadro, sono in carica 110, e 43 sono posti vacanti. Dei magistrati in carica circa il 10% hanno espresso il desiderio di ritirarsi dalla magistratura. Tale situazione, è in diretta relazione con il trattamento economico dei magistrati, i quali, con gli stipendi a loro attribuiti non possono far fronte alle esigenze della vita. Altri Dicasteri hanno potuto rimediare a tale difficoltà, assumendo nuovi impiegati a contratto, accordando stipendi convenienti. Per la magistratura, questa soluzione è esclusa, però si dovrebbero adottare misure diverse, atte a salvaguardare la compagine della magistratura, anzi accrescerne l'afflusso verso questa carriera e prevenirne le diserzioni. Tali misure potrebbero portare miglioramenti sensibili, alcuni provvisori ed altri definitivi, sugli emolumenti, sul grado principiante, su borse di studio e di specializzazione, su vantaggi di pensione e di riposo, ecc.

Malgrado tutto, la nostra magistratura lavora in pieno. Non ho potuto avere dati aggiornati, ma la statistica eseguita per l'anno solare 1941 ci dà per la parte penale, 1651 cause comportanti una pena superiore ai 3 anni e 5952 cause comportanti una pena inferiore, comprese le contravvenzioni. Di questo numero di cause solo 3332 sono state mandate al Giudice Istruttore. Le cause civili per lo stesso periodo assommano a 10943, di cui 6210 sono state risolte.

Gli uffici del Procuratore Generale della Cassazione hanno registrato e esaminato durante il periodo 1.VIII.1941-30.VI.1942, 649 cause penali e 349 cause civili; dal totale di 998 cause, ne hanno mandate all'esame della Cassazione 950 incartamenti con le dovute osservazioni del Procuratore Generale.

Nello stesso periodo di tempo, la Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha registrato 716 cause più 389 riportate dall'anno precedente. Dal totale di 1105 incartamenti, 769 furono esaminati e risolti, ciò che significa circa tre al giorno, calcolando solo le giornate lavorative, naturalmente. La sezione penale ha ricevuto 744 incartamenti e ne ha esaminato e risolto 738, con una rimanenza di solo 6 cause in pendenza. La Corte di Cassazione in sezioni unite, ha registrato, in questo periodo di un anno, 39 cause civili e penali; più 24 cause civili riportate dall'anno precedente. Dal totale di 74 cause, ha esaminato e risolto 54. In pendenza 1 causa penale e 19 civili.

Eccellenza, le cifre che citai si presterebbero a varie considerazioni interessanti sulla

moralità sociale del Paese, ma tale compito oltrepassa i margini della mia relazione. Approfittando del mio breve interinato al Dicastero della Giustizia, io ho voluto unicamente esprimere, in questa occasione, un meritato elogio alla nostra magistratura, sicuro di interpretare in ciò un sentimento popolare. D'altra parte ho voluto rilevare alcuni problemi attuali dei quali ci si rende conto appena prese in mano le redini della Giustizia.

Io sono certissimo che facendo presente questi problemi a Vostra Eccellenza, vigile instancabile indagatore di tutto ciò che interessa l'ordine, la giustizia ed il progresso sociale del Paese, le ho già avviate verso la migliore soluzione possibile. Roma, fonte e maestra di Diritto, ne fu sempre orgogliosa dei suoi magistrati. I giudici albanesi adesso attingono in pieno la loro sapienza e le loro virtù a quella fonte perenne; l'Albania ne è ugualmente fiera. Il Duce rivolgendosi ai Magistrati, disse che è e intende di rimanere il tutelatore inflessibile del loro prestigio. La magistratura albanese è certa che Voi, Eccellenza, siete animato dallo stesso sentimento verso di lei.

IV

Relazione sull'incontro tra il ministro Berati con il Luogotenente (Archivio di Stato di Tirana, DOSJE II-764)

Dopo aver ascoltato la relazione del Ministro Berati, l'Eccellenza il Luogotenente del Re, rivolgendosi ai magistrati, ha espresso in frasi luminose il proprio pensiero sulla maestà della legge, che rappresenta la gloria perenne di Roma, sulla giustizia che è fondamento di qualunque opera duratura e sul magistrato che per l'antica Roma, come oggi per il duce, è il servitore dello Stato, il più amato e il più rispettato.

Continuando, l'Eccellenza il Luogotenente ha espresso la Sua gioia di trovarsi fra i dirigenti della Giustizia albanese che Egli ha elogiato, mettendo in particolare evidenza l'ottima preparazione e le alte virtù che ispirano la magistratura albanese.

L'Eccellenza, soffermandosi sul concetto della giustizia, ha detto che alla base di ogni sana costruzione statale sta la legge e la fedele applicazione di essa, attraverso uomini preparati e animati da forte spirito di responsabilità.

Oggi siamo in guerra e tutti i problemi debbono essere visti e risolti in base alle esigenze belliche.

Di questa guerra, in paragone ad altri paesi, noi soffriamo ben poco. Qualche sacrificio che essa ci impone deve d'altra parte essere da noi tutti accettato con l'animo di chi di questa guerra vede gli altri scopi. Essa sta preparando un nuovo ordine per il mondo: ordine nuovo che significa giustizia per l'individuo, per la famiglia e per le nazioni. Il fondamento di tale ordine è la giustizia. Ne consegue che nella collaborazione tra l'Italia e l'Albania, ispirata fin dagli inizi alla parità dei diritti, dovrà sempre più e sempre meglio rifulgere il concetto e il sentimento della giustizia.

E sia per noi ragione di orgoglio il pensiero che questa Unione può essere oltre che qualcosa di prezioso per noi esempio per altri e che lavorando per noi lavoriamo forse anche per tanta altra umanità.

Esaminando poi ogni singolo argomento in discussione, l'Eccellenza il Luogotenente ha assicurato che è desideroso di considerare con la massima attenzione e benevolenza tutti i problemi relativi alla organizzazione della Giustizia ed allo stato economico e giuridico dei magistrati, per i quali Egli nutre la massima simpatia.